

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1901-ter

DISEGNO DI LEGGE (*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BIONDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MARONI)

CON IL MINISTRO DELLA SANITA'
(COSTA)

CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA
(COMINO)

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PAGLIARINI)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

Delega al Governo in materia di tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali

*(Già articolo 34 del disegno di legge n. 1901,
stralciato, con deliberazione dell'Assemblea, il 10 marzo 1995)*

(*) Deliberato nella riunione del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 1995.

DISEGNO DI LEGGE

ARTT. 1-33.

.....
.....
.....
.....
.....

ART. 34.

(Delega).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative ed integrative della legislazione in materia di protezione dei dati personali, volte a disciplinare:

a) specifiche modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica con particolare riferimento alla durata della loro conservazione, tenendo conto anche dei principi contenuti nella raccomandazione n. R (83) 10 adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa;

b) limiti e condizioni per il trattamento di informazioni consistenti in un numero di identificazione personale o altra informazione analoga, ivi compreso il codice fiscale, con specifico riguardo al collegamento con altri dati personali;

c) modalità da osservarsi, nell'ambito dell'attività di diffusione di dati personali effettuata, anche a mezzo di riproduzione su disco nell'ambito dell'esercizio della professione giornalistica e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ai fini del rispetto del principio di conservazione dei dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti;

d) forme semplificate di notificazione del trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all'estero, ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per specifici trattamenti da individuarsi preventivamente che, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, presentano minori rischi di un danno all'interessato, ferma restando l'applicabilità delle altre disposizioni di legge; previsione di adeguate garanzie in riferimento a casi di esonero per trattamenti effettuati da associazioni senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità legittime;

e) i trattamenti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, al fine di assicurare la piena attuazione dei principi previsti dalla legislazione in materia di protezione dei dati personali con gli adattamenti resi necessari dalla specificità degli interessi perseguiti con l'istituzione delle banche dati ivi indicate, con riferimento anche al trattamento di dati che implica maggiori rischi di un danno all'interessato e alle modalità attraverso le quali si può esplicare il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge, nel rispetto dei principi stabiliti dalla convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, e dalla normativa comunitaria in materia, e tenendo anche conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R. (87) 15), adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio d'Europa; previsione, in armonia con tali disposizioni, di ulteriori regole volte a favorire lo sviluppo dell'informatica giuridica e le modalità di collegamento, per l'autorità giudiziaria e per l'autorità di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione;

f) eventuali limiti al diritto di accesso dell'interessato e ai diritti complementari, laddove ricorrano finalità di protezione dell'interessato medesimo o di diritti altrui, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della citata convenzione n. 108 del 1981;

g) la piena attuazione dei principi previsti dalla legislazione in materia di protezione dei dati personali nell'ambito dei diversi settori di attività, tenendo conto anche dei criteri direttivi indicati nelle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa:

1) n. R. (81) 1) del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e successive modificazioni;

2) n. R. (85) 20), sui dati utilizzati per fini di *direct marketing*;

3) n. R. (86) 1), sui dati impiegati per scopi di sicurezza sociale;

4) n. R. (89) 2), sui dati utilizzati per finalità di lavoro;

5) n. R. (90) 19), in materia di dati personali utilizzati per finalità di pagamento e di altre operazioni connesse;

6) n. R. (91) 10), sulla comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici;

h) ulteriori, eventuali, presupposti di legittimazione del trattamento di dati in ragione del perseguimento di una finalità legittima d'interesse del titolare o di terzi destinatari dei dati, a condizione che non ricorra un interesse prevalente, un diritto o una libertà fondamentale dell'interessato;

i) ulteriori, eventuali, casi di autorizzazione preventiva al trattamento da parte del Garante, in riferimento ad operazioni o trattamenti determinati che implicano specifici rischi per i diritti e le libertà dell'interessato;

l) le modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati ai nuovi mezzi di comunicazione ed informazione per via telematica, anche al fine di salvaguardare il diritto all'informazione e i diritti degli utenti, e di individuare i compiti del gestore in rapporto ai servizi aperti al pubblico o riservati alla corrispondenza privata, e alle connessioni con sistemi sviluppati su base internazionale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono adottate le disposizioni modificative ed integrative della legislazione in materia di protezione dei dati personali e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall'articolo 32, commi 2, 3 e 4, della presente legge, al fine di assicurare il raccordo tra le attività del Garante e dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, il coordinamento o l'integrazione dei rispettivi uffici, l'armonizzazione dello stato giuridico ed economico del relativo personale e la contitolarità delle funzioni di presidente dei due organi.

3. I decreti di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sui relativi schemi il Governo richiede il parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 14.

ARTT. 35-36.

.....
.....
.....
.....
.....

